

Numero della proposta
105

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 186 *3-66.*
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del *1. Maggio 1866.*
dal Ministro *Dell' Interno*

OGGETTO

Relatore *Corsi*

Approvata nella tornata del *11. Giugno 1866.*
—

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dell'interno

(CHIAVES)

nella tornata del 1° maggio 1866.

Coltivazione delle risaie.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulla coltivazione delle risaie già presentato in iniziativa al Senato del regno.

Accolto da quell'onorevole consesso e votato senza discussione quasi ad unanimità io non saprei che aggiungere alla esposizione già fatta dei premessi che ebbi a guida nella compilazione di quella legge, e dei motivi che mi determinarono a formularne le varie presentazioni.

Sottopongo all'esame della Camera quindi la relazione stessa già presentata al Senato, e fo voti perchè la proposta legge ottenga da voi onorevoli deputati la sanzione che già si ebbe dall'altra Camera del potere legislativo.

« Le vive sollecitazioni che giungono da ogni parte del regno perchè venga riformata la legislazione sulla coltivazione del riso, e la considerazione che questa continua ad essere governata nelle singole provincie da antiche leggi e regolamenti disparatissimi, i quali mal corrispondono ai principii politici ed economici prevalenti nelle nostre attuali istituzioni, eccedono le bene intese esigenze della pubblica igiene, riescono nella loro pratica applicazione di grave imbarazzo al Governo e non permettono lo sviluppo di una feconda sorgente di ricchezza pubblica, hanno persuaso il proponente essere oramai tempo che si provveda all'unifi-

cazione di questo ramo di pubblica amministrazione, e si soddisfa ad un bisogno altamente reclamato dall'opinione pubblica, e dal voto stesso ripetutamente espresso dal Parlamento.

« Dal confronto delle resultanze degli studi e lavori che già si erano compiuti nelle Camere legislative dalle precedenti amministrazioni colle leggi parziali esistenti sulla risicoltura, mi è stato facile il convincermi come nessuna di queste ultime possa, non che estendersi a tutto il regno, ritenersi soddisfacente anche limitata ai gruppi di provincia a cui era destinata.

« Senza nuovamente esporre in questa relazione il sommario delle disposizioni contenute in queste leggi e regolamenti parziali, che si trova esteso negli atti del Parlamento italiano nella elaborata e diligente relazione che accompagnava il progetto di legge sulle risaie presentato dal ministro di agricoltura e commercio, nella Sessione 1851, credo sufficiente a provare l'assunto il limitarsi ad accennare i difetti principali della presente legislazione, i quali consistono nella soverchia ingerenza lasciata al Governo centrale, nelle lunghe pratiche per ottenere i permessi non solo delle nuove risaie, ma per la continuazione eziandio di quelle già permesse e riconosciute innocue, nella conseguente incertezza in cui si lasciano i proprietari nella disponibilità dei loro fondi, nel favore accordato ad alcune provincie, e negato senza sufficienti motivi ad altre, nella prescrizione infine di troppo determinate e numerose condizioni non sempre necessarie, nè applicabili alla varietà delle condizioni terrestri delle singole parti degli Stati cessati.

« Esclusa per tali considerazioni la possibilità di riordinare sulle leggi attuali la legislazione in ordine alla risicoltura in tutto il regno, e riconosciuto, per i difetti di esse, e per le fatte esperienze, come per ottenere una legge pratica ed efficace sulla risicoltura debbansi specialmente evitare le prescrizioni troppo particolarizzate, immutabili e determinate *a priori*, che non possano poi essere osservate dovunque in un regno che per la sua giacitura geografica presenta tante varietà di clima e di condizioni locali, ho creduto dover dare la preferenza al progetto di legge preparato da apposita Commissione creata con regio decreto nel 1864, per cura dei due Ministeri, dell'interne e dell'agricoltura, e composta di persone la maggior parte appartenenti al Parlamento e versatissime nella materia e nell'amministrazione. Il quale progetto, a parer mio, mentre presenta appunto per la parsimonia delle sue disposizioni maggiore facilità nella sua pratica attuazione, risponde in modo adeguato allo scopo cui ten-

3

deva e tende il Governo, ed a cui deve mirare una simile legge, di conciliare cioè gli interessi della salute pubblica cogli economici, avuto riguardo alle esigenze locali di ciascuna provincia, ed al maggior comodo dei proprietari, e di lasciare alle autorità locali la principale ingerenza nel proteggere interessi principalmente locali.

« Il progetto dichiara in massima la libertà della risicoltura; partendo tuttavia dalla base incontestabile, che tale coltivazione non può aver luogo senza una perniciosa influenza sulla salute dei vicini abitanti, ammette che motivo legittimo a vincolarla sia la tutela della pubblica igiene.

« Ma preoccupandosi tosto della necessità che la condizione del vincolo specificato nella legge debba potersi applicare ad ogni paese, si limita ad esprimere nella sua formola l'unica condizione di tutela sanitaria che è la più ovvia, cioè la distanza dall'abitato, lasciando l'apprezzamento e il giudizio di ogni altra eccezione e limitazione alle autorità locali amministrative, avuto riguardo alle esigenze e condizioni locali di cui non è a presumersi che altri possa aver maggiore conoscenza nè interesse alla tutela.

« Nell'accennare il vincolo della distanza dagli aggregati di abitazione, che il progetto prescrive nominativamente come cartela imprescindibile da osservarsi ovunque, si astiene il progetto dal determinare nella legge la distanza stessa, la quale deve pure fissarsi dalle autorità locali in un colle altre condizioni nel regolamento che impone ai Consigli provinciali di deliberare.

« Questo silenzio del progetto di legge pare abbastanza giustificato dalle seguenti considerazioni che l'hanno consigliato. I danni di una risaia essendo relativi alla sua estensione, alle condizioni del suolo, ed a tutti gli accidenti di terreno che possono interporli fra essa ed i luoghi abitati, e la scienza non somministrando d'altronde criteri certi e pratici per determinare fino a qual punto ed in quali precise condizioni possa la medesima recare nocimento, sembra miglior partito il prescrivere che debbano i relativi limiti stabilirsi nei regolamenti a norma della esperienza e delle cognizioni locali, anche perchè più facili le ulteriori modificazioni che occorrono se trattasi di prescritti meramente regolamentari che non se di disposti legislativi.

« Il progetto sostituisce l'obbligo della consegna all'obbligo del permesso preventivo, il quale sancito dalle leggi vigenti, oltre al lasciare nell'incertezza i proprietari sulla libera disposizione dei loro fondi, dà

luogo necessariamente ad una serie di atti amministrativi lunghi e costosi contro i quali si sollevano appunto le maggiori lagnanze, ed a troppo facile sospetto di arbitrii, per parte dell'autorità chiamata a dare il permesso.

« La ingerenza dell'autorità governativa è limitata al divieto nei soli casi in cui vi sia violazione delle condizioni imposte dalla legge e dai regolamenti, ma tanto nel caso della consegna, come nel pronunziare il *veto*, il progetto di ciò si preoccupa che le deliberazioni rispettive siano devolute a corpi collegiali, e che sia determinato il tempo in cui gli uni e gli altri abbiano da pronunziare, salvo in difetto il diritto al proprietario di esercitare la risaia per tutto l'anno agricolo senza molestia alcuna.

« Le guarentigie che il progetto di legge stabilisce a favore della proprietà e della bene intesa libertà dell'agricoltura non sono minori per rapporto alla igiene. Impone difatti il progetto che il regolamento si faccia da ogni Consiglio provinciale e ne stabilisce il tempo in cui debbe emanare, salvo al Governo a provvedere di ufficio, ed oltre alla cautela della distanza radica nella legge la sanzione di ogni altra condizione che si creda adottabile nelle singole località nell'interesse dell'igiene. Di questo regolamento la cui compilazione non doveva affidarsi ai comuni perchè riescirebbero soverchi di numero i regolamenti, e perchè l'influenza pernicioso di una risaia si estende oltre al confine ristretto di un territorio comunale, il progetto incarica i Consigli provinciali per ciò appunto che la composizione di questi lascia presumere che sieno in essi rappresentati tutti gl'interessi, ed a maggiore guarentigia dei comunali ed igienici vuole che per la compilazione dei regolamenti medesimi siano sentiti i Consigli comunali ed il Consiglio sanitario della provincia; e finalmente ad evitare ogni eccesso e per ottenere la maggiore uniformità possibile sottopone ciascun regolamento al voto del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato ed alla approvazione sovrana, in eccezione per la massima gravità della cosa alla regola comune in ordine a consimili regolamenti demandati ai Consigli provinciali.

« A prevenire poi ogni timore che la difficoltà dell'argomento, e la troppo generica facoltà fatta ai Consigli provinciali d'introdurre nei regolamenti condizioni d'eccezione alla coltivazione del riso possa riuscire ad una troppo disparata compilazione di regolamenti e non conforme agli intendimenti della legge, il proponente dichiara l'intendimento suo di affidare a persone competenti la compilazione di un regolamento di ese-

cuzione della presente legge che segnerà le traccie e faciliterà il compito ai Consigli provinciali.

« Stabilite per tali disposizioni le basi generali del vincolo alla coltivazione del riso, si occupa il progetto delle sanzioni penali che riduce a due, l'una in via amministrativa che è la distruzione delle risaie in contravvenzione alla legge, e l'altra in via giudiziaria che è l'applicazione di una pena pecuniaria graduata sino a lire 200 per ogni ettare di risaia.

« La distruzione delle risaie fu a ragione considerata come provvedimento amministrativo e lasciata al prudente arbitrio del prefetto anche in vertenza di un processo giudiziario. — Difatti, il provvedimento della distruzione avendo per oggetto esclusivo la tutela della salute pubblica, conviene lasciarne decidere la opportunità all'autorità a cui è commessa esclusivamente la predetta tutela; essendo per altra parte evidente come il corso lento di un regolare processo giudiziario si opponga per sua natura alla speditezza richiesta necessariamente da un provvedimento igienico.

« Siccome però la pena sarebbe troppo severa per ogni infrazione al regolamento, provvede il progetto a che la distruzione sia limitata a quelle risaie che si venissero a costruire entro le distanze proibite, o contro il *veto* pronunciato dall'autorità governativa collegiale, cioè dal Consiglio di prefettura.

« Si pensò pure a graduare la pena pecuniaria sino alla multa di lire 200, poichè se per un lato si deve aver riguardo alle infrazioni di minor conto col sancire pene minori, non erano da altra parte da ritenersi la semplice ammenda e le pene di polizia comminate per la contravvenzione ai regolamenti di polizia rurale, sufficienti a frenare gli abusi nelle risaie, perchè la tenuità di quelle a fronte delle sperate rendite cospicue della coltivazione del riso renderebbe inefficace la sanzione della legge.

« Con queste disposizioni e penalità, e con quella contenuta nell'ultimo articolo del progetto che dichiara cessato l'effetto delle leggi attuali all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti provinciali, sembra già abbastanza escluso l'appunto che si volesse fare al progetto di essere questa legge una semplice delegazione di potere. Ma è da ripetersi che la mala riuscita fatta dalle leggi sulla materia, appunto perchè contengono disposizioni troppo specificate e d'impossibile applicazione a tutti i casi, lascia presumere che solo sarà attuabile e pratica quella che, come il presente progetto, stabilisca le basi generali di un vincolo, e ne lasci discutere i particolari dalle autorità preposte alla tutela degli interessi locali. »

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 27 aprile 1866.

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai regolamenti, farne apposita dichiarazione al prefetto che la comunicherà immediatamente al sindaco.

La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

Art. 3.

La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo *visto*, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in Consiglio di prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4.

Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

Art. 5.

Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione.

Art. 6.

I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'articolo 1 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di prefettura.

Art. 7.

Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge.

Addì 1° maggio 1866.

Il presidente del Senato
CASATI.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MARCHETTI, MANTEGAZZA, FOSSA, MANCINI STANISLAO, CORSI,
CALANDRA, FINZI, SPECIALE, MORELLI CARLO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno
e presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 1° maggio 1866

Coltivazione delle risaie.

Tornata del 21 maggio 1866

SIGNORI! — Regolata da leggi e statuti diversi nelle varie provincie d'Italia la coltura del riso che è parte così interessante dell'agricoltura del regno, richiedeva dalle cure del legislatore una legge uniforme la quale, preoccupandosi degl'inconvenienti ai quali essa dà luogo, stabilisse regole per ovviarli provvedendo ad un tempo alla igiene ed alla ricchezza territoriale, e rendendo almeno le norme generali in tal materia comuni nel regno.

Il Ministero di Agricoltura e Commercio preoccupato dell'importanza del soggetto aveva per mezzo del suo ministro d'allora, marchese Pepoli, presentato un progetto alla Camera nella tornata del 7 giugno 1862 accompagnato da una dotta ed elaborata relazione ove la storia, la utilità, i modi di quella coltura, le legislazioni varie che la regolano, e le controversie igieniche che si erano su di essa elevate erano esposte con lodevolissima diligenza, sicchè neppur volendolo, noi potremmo far meglio nella presente, e dobbiamo rimaner paghi a rinviare chi fosse vago di speciali notizie in proposito a quella relazione.

Il progetto che l'accompagnava non ebbe nemmeno il corso ordinario agli uffici, e rimase inerte negli atti del Parlamento.

Quello ora in esame fu presentato dal signor ministro dell'interno al Senato, e da questo approvato senza discussione nè contrasto di voti. Negli utinci della Camera incontrò in massima generale favore, ma non mancarono ad esso osservazioni di vario genere che la Commissione vostra si è data cura di esaminare e discutere.

Esse erano di due specie, tecniche, cioè, e legislative. Quanto alle prime è facile intendere che le polemiche sulla insalubrità delle risaie dovevano tornare ad aprirsi anco nella Camera; parve ai più timorosi che la relazione accordasse troppa prevalenza alle considerazioni economiche e trascurasse le igieniche, e mostrarono desiderio che in quella della Commissione si avvertisse ciò donde non sfuggisse troppo alla mente di chi dovrà compilare i regolamenti. Ad altri ciò pareva poco e chiedevano che la legge stabilisse le distanze minime delle risaie dall'abitato, distanze che avrebbero volentieri portate a 5000 e più metri. Altri entrando nelle specialità della coltura desiderò che fosse prescritta la quantità d'acqua opportuna. Altri finalmente dubitando che nonostante le più accurate diligenze potessero talvolta le risaie manifestarsi nocive, desiderò che le concessioni fossero sempre revocabili.

E la Commissione vostra presi in esame questi diversi voti trovò giusto di ammettere il primo; qualunque infatti sia la utilità delle risaie ogni interesse materiale deve cedere dinanzi all'interesse più prezioso della vita o della salute dei coltivatori, onde la Commissione è d'avviso che nella compilazione dei regolamenti i quali appunto sono riconosciuti necessari per prevenire i danni che la risicoltura può portare alla salute degli abitanti, si debba avere ad essa ogni riguardo per modo che la prevalenza dei vantaggi economici non debba far trascurare veruna cautela diretta ad ovviare a quei danni.

Quanto allo stabilire nella legge le distanze minime delle risaie dall'abitato, la maggioranza della Commissione ha creuto che non potesse determinarsi per modo di regola generale ed assoluta, ma che essa dovesse, determinarsi diversa secondo la diversità delle condizioni topografiche ed atmosferiche dei luoghi e della qualità delle risaie, onde accolta, com'era dovere la riserva di alcuno dei suoi membri di portare la questione alla Camera, deliberò di limitarsi ad esprimere il desiderio che, mentre l'obbligo di stabilire in genere una distanza è già nell'articolo 1 della legge, la distanza minima fosse sempre determinata nei vari regolamenti.

Egual concetto ritenne per la determinazione della quantità d'acqua necessaria alle risaie, la quale è certamente diversa secondo il clima diverso delle varie provincie italiane. E qui discutendo le regole dalle quali poteva, nel rapporto igienico desiderarsi l'attuazione, venne in discussione anco la opportunità di tracciarne alcuna sulla vigilanza necessaria alle abitazioni ed all'acqua potabile destinate ai coloni, e fu accolto il voto che nel regolamento generale fosse fatto su ciò uno speciale precetto.

Parve altresì utile ed opportuno di stabilire la revocabilità delle concessioni per assicurare sempre più la incolumità dai danni possibili, ed ovviare alle esigenze di qualche proprietario troppo avido del ricco raccolto.

Quanto alle osservazioni che ho chiamate legislative esse possono restringersi alle seguenti: 1° per ottenere la concessione nell'articolo 2, si prescrive che la domanda debba essere diretta al prefetto, il quale deve trasmetterla al sindaco; ora sembrava alla quasi totalità degli uffici che sarebbe stato più semplice e spedito prescrivere che si presentasse al sindaco, e questi dovesse trasmetterla al prefetto.

Ma si replicava che con la disposizione del progetto si avviava al caso che il sindaco per sue ragioni o per incuranza omettesse di dar corso della domanda, il che non sarebbe avvenuto quando gli fosse stata trasmessa da un'autorità superiore.

2° L'articolo 3 eccitò due osservazioni; parve che al ricorso al prefetto in caso di opposizioni fosse più opportuno sostituire quello della Deputazione provinciale; e quando dovesse farsi al prefetto, non parve opportuno unirvi anco il Consiglio di prefettura il quale essendo forse destinato a scomparire in una revisione della legislazione relativa, non sembrava conveniente che dovesse avere nuove attribuzioni: onde anco per questa ragione appariva più conveniente che fosse a ciò delegata la Deputazione provinciale. Ma la Commissione vostra credè che la Deputazione essendo in sostanza parte di quel Consiglio stesso che ha fatto il regolamento, non fosse giudice affatto imparziale; che se in progresso verrà abolito il Consiglio di prefettura non faranno ostacolo all'abolizione le attribuzioni attuali con le quali certamente non si è inteso affermarne la necessità e la importanza, e gli succederà nell'ufficio conferitogli dall'articolo 3 altra autorità, o verrà diversamente provveduto. E finalmente che trattandosi dell'esame di reclami o d'interpretazione di leggi e regolamenti sembrava più legale e costituzionale il sistema di deferirlo agli agenti del potere esecutivo.

Discussi questi vari obbietti la vostra Commissione scese all'esame degli altri principii fondamentali del progetto, e gli apparve, come alla maggioranza degli uffizi, che fosse accettabile. Ed invero, quattro sono i principii fondamentali della legge, cioè:

1° Che la risicoltura, sotto sanzioni penali, non possa esercitarsi impunemente, ma sia sottoposta a regolamenti;

2° Che vi debba essere un regolamento normale contenenti i canoni indispensabili ad osservarsi in ogni località;

3° Che i regolamenti locali debbono essere fatti dai Consigli provinciali sentiti quelli comunali e sanitari, e approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, e quello di Stato;

4° Che gl'interessati tutti possono reclamare ove nell'applicazione delle disposizioni prescritte insorgessero contrasti o difficoltà.

Ora queste disposizioni hanno reso tranquilla sotto ogni rapporto la maggioranza della Commissione la quale crede che con ciò i pericoli saranno ovviati.

Essa non ha, com'è detto di sopra, trascurate le osservazioni che dal lato igienico sono state fatte e le ha dichiarate giuste.

Ma considerando che se avesse dovuto includerle nella legge sarebbe stato necessario rinviarla al Senato con molta perdita di tempo, che le osservazioni da essa accolte potevano senza offesa della potestà legislativa e senza altri inconvenienti essere poste in un regolamento, e che il Governo dichiarava nella relazione di voler fare un regolamento normale, ha creduto di dover raccomandare al signor ministro le osservazioni degli uffizi da essa accolte, e proporvi senza altro l'adozione del progetto di legge quale fu votato dal Senato.

CORSI, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 27 aprile 1866

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita dichiarazione al prefetto che la comunicherà immediatamente al sindaco.

La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

Art. 3.

La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo visto, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in Consiglio di prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4.

Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

Art. 5.

Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico a quello approvato dal Senato del regno.

Art. 6.

I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'articolo 1 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di prefettura.

Art. 7.

Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge.

Addì 1° maggio 1866.

Il presidente del Senato
CASATI.

N° I.

SESSIONE 1865-1866

CAMERA DEI DEPUTATI

EMENDAMENTO

AL PROGETTO DI LEGGE

SULLA

Coltivazione delle risaie.

Tornata del 7 giugno 1866

Art. 1.

La coltivazione del riso non è permessa nei terreni asciutti.

Dopo il raccolto del presente anno le risaie che trovansi in terreni asciutti, cesseranno.

Art. 2.

La coltivazione del riso è solamente permessa nei terreni paludosi alle distanze dalle abitazioni e dalle strade pubbliche, e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

I sopradetti regolamenti potranno in ogni anno essere riveduti e modificati.

MUSMECI.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MARCHETTI, MANTEGAZZA, FOSSA, MANCINI STANISLAO, CORSI,
CALANDRA, FINZI, SPECIALE, MORELLI CARLO**sul progetto di legge approvato dal Senato del regno
e presentato dal ministro dell'interno*nella tornata del 1° maggio 1866*

Collivazione delle risaie.

Tornata del 21 maggio 1866

SIGNORI! — Regolata da leggi e statuti diversi nelle varie provincie d'Italia la coltura del riso che è parte così interessante dell'agricoltura del regno, richiedeva dalle cure del legislatore una legge uniforme la quale, preoccupandosi degl'inconvenienti ai quali essa dà luogo, stabilisse regole per ovviarli provvedendo ad un tempo alla igiene ed alla ricchezza territoriale, e rendendo almeno le norme generali in tal materia comuni nel regno.

Il Ministero di Agricoltura e Commercio preoccupato dell'importanza del soggetto aveva per mezzo del suo ministro d'allora, marchese Pepoli, presentato un progetto alla Camera nella tornata del 7 giugno 1862 accompagnato da una dotta ed elaborata relazione ove la storia, la utilità, i modi di quella coltura, le legislazioni varie che la regolano, e le controversie igieniche che si erano su di essa elevate erano esposte con lodevolissima diligenza, sicchè neppur volendolo, noi potremmo far meglio nella presente, e dobbiamo rimaner paghi a rinviare chi fosse vago di speciali notizie in proposito a quella relazione.

Il progetto che l'accompagnava non ebbe nemmeno il corso ordinario agli uffici, e rimase inerte negli atti del Parlamento.

Quello ora in esame fu presentato dal signor ministro dell'interno al Senato, e da questo approvato senza discussione nè contrasto di voti. Negli uffici della Camera incontrò in massima generale favore, ma non mancarono ad esso osservazioni di vario genere che la Commissione vostra si è data cura di esaminare e discutere.

Esse erano di due specie, tecniche, cioè, e legislative. Quanto alle prime è facile intendere che le polemiche sulla insalubrità delle risaie dovevano tornare ad aprirsi anco nella Camera; parve ai più timorosi che la relazione accordasse troppa prevalenza alle considerazioni economiche e trascurasse le igieniche, e mostrarono desiderio che in quella della Commissione si avvertisse ciò donde non stuggisse troppo alla mente di chi dovrà compilare i regolamenti. Ad altri ciò pareva poco e chiedevano che la legge stabilisse le distanze minime delle risaie dall'abitato, distanze che avrebbero volentieri portate a 5000 e più metri. Altri entrando nelle specialità della coltura desiderò che fosse prescritta la quantità d'acqua opportuna. Altri finalmente dubitando che nonostante le più accurate diligenze potessero talvolta le risaie manifestarsi nocive, desiderò che le concessioni fossero sempre revocabili.

E la Commissione vostra presi in esame questi diversi voti trovò giusto di ammettere il primo; qualunque infatti sia la utilità delle risaie ogni interesse materiale deve cedere dinanzi all'interesse più prezioso della vita o della salute dei coltivatori, onde la Commissione è d'avviso che nella compilazione dei regolamenti i quali appunto sono riconosciuti necessari per prevenire i danni che la risicoltura può portare alla salute degli abitanti, si debba avere ad essa ogni riguardo per modo che la prevalenza dei vantaggi economici non debba far trascurare veruna cautela diretta ad ovviare a quei danni.

Quanto allo stabilire nella legge le distanze minime delle risaie dall'abitato, la maggioranza della Commissione ha creuto che non potesse determinarsi per modo di regola generale ed assoluta, ma che essa dovesse, determinarsi diversa secondo la diversità delle condizioni topografiche ed atmosferiche dei luoghi e della qualità delle risaie, onde accolta, com'era dovere la riserva di alcuno dei suoi membri di portare la questione alla Camera, deliberò di limitarsi ad esprimere il desiderio che, mentre l'obbligo di stabilire in genere una distanza è già nell'articolo 1 della legge, la distanza minima fosse sempre determinata nei vari regolamenti.

Egual concetto ritenne per la determinazione della quantità d'acqua necessaria alle risaie, la quale è certamente diversa secondo il clima diverso delle varie provincie italiane. E qui discutendo le regole dalle quali poteva, nel rapporto igienico desiderarsi l'attuazione, venne in discussione anco la opportunità di tracciarne alcuna sulla vigilanza necessaria alle abitazioni ed all'acqua potabile destinate ai coloni, e fu accolto il voto che nel regolamento generale fosse fatto su ciò uno speciale precetto.

Parve altresì utile ed opportuno di stabilire la revocabilità delle concessioni per assicurare sempre più la incolumità dai danni possibili, ed ovviare alle esigenze di qualche proprietario troppo avido del ricco raccolto.

Quanto alle osservazioni che ho chiamate legislative esse possono restringersi alle seguenti: 1° per ottenere la concessione nell'articolo 2, si prescrive che la domanda debba essere diretta al prefetto, il quale deve trasmetterla al sindaco; ora sembrava alla quasi totalità degli uffici che sarebbe stato più semplice e spedito prescrivere che si presentasse al sindaco, e questi dovesse trasmetterla al prefetto.

Ma si replicava che con la disposizione del progetto si avviava al caso che il sindaco per sue ragioni o per incuranza omettesse di dar corso della domanda, il che non sarebbe avvenuto quando gli fosse stata trasmessa da un'autorità superiore.

2° L'articolo 3 eccitò due osservazioni; parve che al ricorso al prefetto in caso di opposizioni fosse più opportuno sostituire quello della Deputazione provinciale; e quando dovesse farsi al prefetto, non parve opportuno unirvi anco il Consiglio di prefettura il quale essendo forse destinato a scomparire in una revisione della legislazione relativa, non sembrava conveniente che dovesse avere nuove attribuzioni: onde anco per questa ragione appariva più conveniente che fosse a ciò delegata la Deputazione provinciale. Ma la Commissione vostra credè che la Deputazione essendo in sostanza parte di quel Consiglio stesso che ha fatto il regolamento, non fosse giudice affatto imparziale; che se in progresso verrà abolito il Consiglio di prefettura non faranno ostacolo all'abolizione le attribuzioni attuali con le quali certamente non si è inteso affermarne la necessità e la importanza, e gli succederà nell'ufficio conferitogli dall'articolo 3 altra autorità, o verrà diversamente provveduto. E finalmente che trattandosi dell'esame di reclami o d'interpretazione di leggi e regolamenti sembrava più legale e costituzionale il sistema di deferirlo agli agenti del potere esecutivo.

Discussi questi vari obbietti la vostra Commissione scese all'esame degli altri principii fondamentali del progetto, e gli apparve, come alla maggioranza degli uffizi, che fosse accettabile. Ed invero, quattro sono i principii fondamentali della legge, cioè:

1° Che la risicoltura, sotto sanzioni penali, non possa esercitarsi impunemente, ma sia sottoposta a regolamenti;

2° Che vi debba essere un regolamento normale contenenti i canoni indispensabili ad osservarsi in ogni località;

3° Che i regolamenti locali debbono essere fatti dai Consigli provinciali sentiti quelli comunali e sanitari, e approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, e quello di Stato;

4° Che gl'interessati tutti possono reclamare ove nell'applicazione delle disposizioni prescritte insorgessero contrasti o difficoltà.

Ora queste disposizioni hanno reso tranquilla sotto ogni rapporto la maggioranza della Commissione la quale crede che con ciò i pericoli saranno ovviati.

Essa non ha, com'è detto di sopra, trascurate le osservazioni che dal lato igienico sono state fatte e le ha dichiarate giuste.

Ma considerando che se avesse dovuto includerle nella legge sarebbe stato necessario rinviarla al Senato con molta perdita di tempo, che le osservazioni da essa accolte potevano senza offesa della potestà legislativa e senza altri inconvenienti essere poste in un regolamento, e che il Governo dichiarava nella relazione di voler fare un regolamento normale, ha creduto di dover raccomandare al signor ministro le osservazioni degli uffizi da essa accolte, e proporvi senza altro l'adozione del progetto di legge quale fu votato dal Senato.

CORSI, relatore.

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

nella tornata del 27 aprile 1866

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita dichiarazione al prefetto che la comunicherà immediatamente al sindaco.

La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

Art. 3.

La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo visto, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in Consiglio di prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4.

Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

Art. 5.

Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione.

~~Identico a quello approvato dal Senato del regno.~~

Art. 6.

I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'articolo 1 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di prefettura.

Art. 7.

Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge.

~~Addi 1° maggio 1866.~~

~~Il presidente del Senato~~
~~CASATI.~~

Approvato nella Camera del 11 Maggio 1866.
Nellati

1
 Sessione 1865-1866.

N.° 105A

Relazione della Commissione

composta di deputati

Marchetti, Pontignara, Fotta, Mancini Lanisi, Costi, Calandra,
 Lindi, Spiciale, Morelli Carlo.

sul progetto di legge approvato dal Senato
 e presentato dal ministro dell'Interno
 (Chiarini)

nella tornata del 1.º Maggio 1866.

Coltivazione delle Piséje

1
 1866

Regolamento dei leggi e statuti diversi
 nelle varie provincie del Regno
 sulla coltura del Pisò che
 è parte così interessante
 dell'agricoltura del Regno,
 richiedeva dalle cure del
 Reggitore una legge
 uniforme la quale, preven-
 gando si degli inconvenienti
 ai quali è stata da lungo
 tempo (siccome) soggetta
 (siccome) soggetta) soggetta
 promulgando lo stesso tempo
 alla igiene e alla
 ricchezza territoriale, e
 ponendo le norme almeno
 generali in tal materia
 comuni nel Regno.

Il Ministero dell'agricoltura e com-
 mercio occupato della

Le legislazioni
varie che la
regolano,

importanza del soggetto aveva
per mezzo del suo Ministro
dall'on. M. Lepore presen-
tato un progetto alla Camera
nell'ottobre del '74 Guigno
1862 accompagnato da
una Dottr. ed elaborata
relazione ove la storia
la utilità, i modi di
quella coltura e le
controversie igieniche
che si erano su di essa
elevate erano spotte
con le due lezioni ed i
ha, ^{si} nel ^{pre} ^{vol} ^{del} ^o,
noi potremmo far meglio
nella presen. di Cobden
amare ^{la} ^{ca} ^{di} ^{ri} ^{nu} ^{ov} ^{er} ⁿⁱ
che fosse ^{la} ^{ca} ^{di} ^{ri} ^{nu} ^{ov} ^{er} ⁿⁱ
Spem. ^{la} ^{ca} ^{di} ^{ri} ^{nu} ^{ov} ^{er} ⁿⁱ
Vito di ^{la} ^{ca} ^{di} ^{ri} ^{nu} ^{ov} ^{er} ⁿⁱ
Il progetto che accompagnava
non ebbe nemmeno il
costo ordinario agli uffici
e rimase inerte negli
atti del parlamento
Quello ora in esame fu presen-
tato dall' ^{il} ^{Min} ^{ist} ^{ro} ^{del} ^{Int} ^{erno} ^{al} ^{Sen} ^{ato} ^e ^{da}
questo approvato senza
discussione né contratto
di voti. Ne gli Uffici della
Camera incontrò in molti
ma generale favore
ma non mancò un

Unni I

esse osservazioni doverio
 genio che la commissione
 vostra si e data cura
 di esaminare i decreti
 che erano delus specie tecniche
 cioè i legislatori quanto
 alle prime e finali intenzioni
 che le potestà della
 incarta l'ita, delle delage
 dovevano tornare ad apparti-
 enere nella loro detta Com-
 missione camera; pure
 ai più timorosi che in
 relazioni cum d'is troppo
 prevalenza alle considera-
 zioni economiche e tutte
 d'is le igieniche e notta-
 rono desiderio che in quella
 della Commissione si avver-
 tisse ciò che non s'è fatto
 troppo alla mente di
 che l'ora compulsi di
 regolamento. In tutti i
 paesi non poco e chiedevano
 che la legge sulla legge
 d'itange, in cui si dice
 di legge sulla abitata, attende
 che avrebbe un'idea
 portata a 2000 metri - Ma
 intanto nelle specialità
 della coltura e della
 che fosse presentata la
 commissione d'acqua
 opportuna - Ma final-
 mente dubitando che

nonostante le più amare
diligenze potessero talvolta
verisamente manifestarsi
noie ed ostacoli che le
concessioni fossero sempre
revocabili.

E la commissione vostra per
investire questi diversi
voti tuo - giusto di am-
mettere il primo. Quantun-
que in fatto sia la
titolo. Delle riserve
ogni interesse materiale
deve essere di nuovo all'
interesse più pubblico della
salute della salute dei
favorevoli. Coltrati. Onde
la commissione è d'avviso che
nella compilazione dei
Regolamenti debba i
quali appunto sono
vicinosissimi necessari
per prevenire a danno
che la salute si coltura
per portare alla salute
degli abitanti, si debba
a non cedere ad ogni riguardo
~~senza~~ per modo che la
previdenza dei vantaggi
economici non debba
far trascurare. Anzi
perché nessuna emenda
diretta od indiretta a quei
danni.

Centheria

Quanto allo stabilimento della
 legge di distanze minime
 delle abitazioni dall'abitato
 maggiore ^{o minore} ~~o minore~~ ha uellets
 che non potesse determi-
 narsi per modo di regola
 generale ed assoluta
 ma che essa dovesse deter-
 minarsi diversamente secondo
 la diversità delle
 condizioni topografiche
 ed atmosferiche dei
 luoghi dove avvenuta
 la riserva di alcuni dei
 suoi membri ^{per parte} ~~per parte~~
~~decise~~ la questione alla
 Camera, deliberò di
 limitarsi ad esprimere
 il desiderio che la
 distanza ^{minima} fosse sempre
 determinata ^{nei casi} nel vari
 e regolamentar ^{generale}
 Qual tanto ritenuto ^{la}
^{determinazione} ~~la~~
 quantità di ogni tra-
 messaione alle distanze
 da quale è certamente
 diversa secondo il clima
 diverso delle varie terre
 Italiane - E qui discuten-
 do le regole nelle quali
 potersi nel rapporto
 igienico, ed ibridarsi
 l'istituzione veau
 in discussione e per la

ed dalla qualità delle
distanze,

con una voce

X mentre si ebbe
stipulare in genere
di ~~distanze~~ una
distanza e già nell'art.
10 della legge,

opportunita' di tracciare
alcuna sulla obbligazione
contrattiva di proprietà
di tenere di fiducia
necessaria alle abitazioni
non all'acqua potabile
sile destinati ai coloni
e fu annesso il decreto
del regolamento generale
posto sotto il nome
di Speciale preletto.

Parla anche di stabilire la
di stabilire la inalienabilità
della concessione. Sappia
che sempre più la
involuntaria. Dal cum
possibile ed avviene
alle esigenze di qualche
proprietario troppo avido
di ricco aceto.

Quanto alle osservazioni che ho
chiamato il regolamento
~~che~~ possono restringersi
alle seguenti: 1. Per ottenere
la concessione nell'
art. 2. si prescrive che la
dimanda debba essere
diretta al Prefetto il quale
deve trasmettere al Sindaco
tra sembrava a un quasi
totalità degli uffici che
sarebbero più semplici
e spedito per mezzo che
si presentano al Sindaco
e questo deve per trasmettere

10/1/10

ha al prefetto. Ma si
 replicava che non ~~era~~ la
 disposizione del progetto
 si avvicina al fatto che
 il ~~lavoro~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~ragione~~
 e ~~si~~ ~~avrebbe~~ ~~una~~ ~~medesima~~
 e dar conto della ~~stessa~~
 e il che non sarebbe
 avvenuto quando gli
 fosse stata ~~trasmessa~~ ~~per~~
~~una~~ ~~autorità~~ ~~superiore~~
 2. l'art. 3 entro due ~~oper-~~
 vazioni parve che ~~il~~
 viotto al prefetto in caso
 d'oppo ~~si~~ ~~trasmessa~~ ~~per~~
 o ~~per~~ ~~altro~~ ~~modo~~ ~~quella~~
 alla deputazione provin-
 ciale: e quando dovetti
 ammettere al prefetto
 non parve ~~o~~ ~~per~~ ~~altro~~
 modo ~~o~~ ~~per~~ ~~altro~~
 di ~~per~~ ~~altro~~ ~~modo~~ ~~il~~ ~~quale~~
^{spende} ~~potrebbe~~ ~~destinarsi~~ ~~a~~ ~~scopie~~
~~in~~ ~~una~~ ~~revisione~~
 della legislazione relativa
 non sembrava ~~conve-~~
 niente che dovessi avere
 minore attribuzioni ~~onde~~
~~avrebbe~~ ~~per~~ ~~questa~~ ~~ragione~~
~~avrebbe~~ ~~per~~ ~~questa~~ ~~ragione~~
 che ~~potrebbe~~ ~~essere~~ ~~delegata~~
 alla deputazione provin-
 ciale. Ma ~~la~~ ~~supponiamo~~
~~che~~ ~~potrebbe~~ ~~essere~~ ~~che~~ ~~la~~
 deputazione ~~operere~~ ~~in~~

7 non ^{una} ostacolo
all'abolizione' le atti
vazioni attuali con
seguenti certamente
non si intese affer-
mare la necessitat
e la importanza, e

Sottanto parte di quel
comitato che ha fatto
il regolamento non fosse
giudici affatto sul parer
se, che in un progetto
vera abolito il ^{giudice} degli
irrefettiva gli ^{giudici} ⁱⁿ ^{una}
nell'ufficio ^{con} ^{sciolto}.
Dall'Aut. 3 ^{altre} ^{auto-}
rita, o ^{per} ^{una} ^{diver-}
mente ^{provocato}. E ^{final-}
mente ^{che} ^{trattando} ^{di}

Dell'esame ^{di} ^{alcuni}
o d'interpretazioni di
legge e ^{regolamenti}
giuridici ^{piu} ^{regole}
e ^{istituzioni} ^{il} ^{destino}
di ^{referlo} ^{agli} ^{agenti}
del ^{poter} ^{esecutivo}.

Adunque questi vari ^{obatta} ^{la}
potenza ^{ammissione} ^{sett}
all'esame ^{degli} ^{principi}
fondamentali ^{dell}
progetto ^{gli} ^{appurando} ^{come} ^{qua}
^{ma} ^{giuridica} ^{degli} ^{uffici}
e ^{che} ^{deve} ⁱⁿ ^{quella}
sile. Ed ^{invero} ^{che} ^{sono}
i ^{principi} ^{fondamentali}
della ^{legge} ^{civile}

7 sotto ^{cauzioni}
penali

- 1 Che si ^{deve} ^{non} ^{puo}
steritarsi ^{impune}
se ^{una} ^{sin} ^{tutto} ^{potto}
a ^{regolamenti}
- 2 Che si ^{deve} ^{spen} ^{un}
regolamento ^{normale}

contenenti i canoni
 in dispensabili ed opera-
 vati di un ogni localita
 3° Che i regolamenti locali
 debbano essere fatte
 dai consigli provinciali
 tentati, quelli comunali
 e parocchiali, e approvati
 con decreto reale tentati
 il consiglio superiore
 di Sanità e quello di
 Stato

Notato

4. Che gli interpretati tutte
 possono accademici
 devono applicazioni
 delle disposizioni
 permettere in soggetti
 contrattati di qualità

5. Che
 Che questi disposizioni hanno
 atto tranquillo sotto
 ogni rapporto di
 medibile la gente
 e che non c'è i
 piccoli sacconi ova-
 ti.

Immaginaria Data

Essa non ha come detto
 di essere trascurata le
 osservazioni che dal
 Stato e piano sono
 state fatte e se ha
 richiamato l'attenzione
 ma considerando che se
 avevamo di includere

L'offerta della
potestà legislativa
e senza altri

nel legge sarebbe stato
necessario rinviare al
Senato con molta
perdita di tempo, che
le opposizioni da
essa accolte potessero
senza inconveniente
essere portate in un
decreto, e che il
Governo di allora non
prende la decisione di voler
fare un regolamento
invece di un decreto di
decreto. Invece
al Sig. Ministro di Affari
esterni ^{di affari}
che ha accettato
e proposto. Sui altri
l'editto non è del progetto
di legge quasi si è votato
dall'istante

Lotus

105. A

presentata il 21. Mag^o 1866.
Commissari

St. Sreputissimo

~~Progetto di legge
 sulla coltivazione
 delle risaie già
 votato dal Senato
 del Regno nella
 seduta del 30
 Aprile 1865.~~

~~Segretario Parlamentare~~

Ho l'onore di
 presentarle alla Le-
 gione un progetto
 di legge sulla colti-
 vazione delle risaie
 già presentato in
 unghiera al Sen-
 nato del Regno
 quello da quello
 onorevole Cons. pro-
 vato senza di-
 sensione quasi ad
 unanimità io non
 saprei che aggiungere
 alla esposizione
 già fatta di persona
 che abbia a guardarsi
 nella contestazione

di quella legge, e
dei motivi che mi
determinarono a
formulare le varie
proposizioni -

Salloprongo alla
camera della carne
ra quando la relazio-
ne stessa già pre-
sentata al Senato,
e fu votata per la
proprietà legge
ottenuta dal Sen-
torale Deputati
la sanzione che
già si ebbe dall'at-
tra camera del
prato legislativo -

"
di natura
la commissione
relazione)

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 30 Aprile 1866

OGGETTO

Coltivazione delle risaje

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali che, sentiti i Consigli comunali e sanitarij delle Provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali, ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà, nei modi e tempi fissati dai Regolamenti, farne apposita dichiarazione al Prefetto che la comunicherà immediatamente al Sindaco.

La Piacenza municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai Regolamenti stessi, ed indicare le prescrizioni che a termini di questi dovessero notificarsi al ricorrente.

Art. 3.

La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all' autorità governativa, la quale vi apporrà il suo visto, se riconoscerà osservata la legge ed il Regolamento.

In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il Prefetto deciderà con Decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4.

Le risaje coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell' autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere spente e distrutte a spese dei contraventori.

Art. 5.

Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di L. 200. per ogni ettare di risaja in contravvenzione.

Art. 6.

I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all' art. 1. entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il Regolamento sarà proposto d' ufficio dal Consiglio di Prefettura.

Art. 7.

Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione

e coltivazione delle rifaje, all'epoca in cui andranno
in vigore i regolamenti contemplati nella presente
legge.

Addi 1. Maggio 1873.

Il Presidente del Senato
F.lli

N.º 108.

Progetto di legge presentato
dal Ministero dell'Interno /

Atto di legge sulle riserve

di Roma il 9. Maggio 1868.

N^o 108.

Progetto di legge approvato dal Senato
del Regno presentato dal Ministro
dell'Interno (Chiarini)

Collezione alla Bicaja

Stampato il 6 Maggio 1866.

SENATO DEL REGNO

Progetto di Legge sulla **Coltivazione delle risaie**
presentato in iniziativa al Senato dal Ministro dell'Interno (Chiaves) nella tornata del 20 marzo 1866.

Signori Senatori,

Le vive sollecitazioni che giungono da ogni parte del Regno perchè venga riformata la legislazione sulla Coltivazione del Riso, e la considerazione che questa continua ad essere governata nelle singole Provincie da antiche Leggi e Regolamenti disparatissimi, i quali mal corrispondono ai principii politici ed economici prevalenti nelle nostre attuali istituzioni, eccedono le bene intese esigenze della pubblica igiene, riescono nella loro pratica applicazione di grave imbarazzo al Governo e non permettono lo sviluppo di una feconda sorgente di ricchezza pubblica, hanno persuaso il proponente essere oramai tempo che si provveda alla unificazione di questo ramo di pubblica amministrazione, e si soddisfaccia ad un bisogno altamente reclamato dalla opinione pubblica, e dal voto stesso ripetutamente espresso dal Parlamento.

Dal confronto delle resultanze degli studi e lavori che già si erano compiuti nelle Camere legislative dalle precedenti Amministrazioni colle Leggi parziali esistenti sulla risicoltura, mi è stato facile il convincermi come nessuna di queste ultime possa, non che estendersi a tutto il Regno, ritenersi soddisfacente anche limitata ai gruppi di provincia a cui era destinata.

Senza nuovamente esporre in questa relazione il sommario delle disposizioni contenute in queste Leggi e Regolamenti parziali, che si trova esteso negli Atti

207

Alm

*comitato per la legge
sulla coltivazione delle risaie*

del Parlamento Italiano nella elaborata e diligente relazione che accompagnava il Progetto di Legge sulle risaie presentato dal Ministro di Agricoltura e Commercio, nella Sessione 1854, credo sufficiente a provare l'assunto il limitarmi ad accennare i difetti principali della presente legislazione, i quali consistono nella soverchia ingerenza lasciata al Governo Centrale, nelle lunghe pratiche per ottenere i permessi non solo delle nuove risaie, ma per la continuazione eziandio di quelle già permesse e riconosciute innocue, nella conseguente incertezza in cui si lasciano i proprietari nella disponibilità dei loro fondi, nel favore accordato ad alcune Provincie, e negato senza sufficienti motivi ad altre, nella prescrizione infine di troppo determinate e numerose condizioni non sempre necessarie, nè applicabili alla varietà delle condizioni terrestri delle singole parti degli Stati cessati.

Esclusa per tali considerazioni la possibilità di riordinare sulle Leggi attuali la legislazione in ordine alla risicoltura in tutto il Regno, e riconosciuto, per i difetti di esse, e per le fatte esperienze, come per ottenere una legge pratica ed efficace sulla risicoltura debbansi specialmente evitare le prescrizioni troppo particolareggiate, immutabili e determinate *a priori*, che non possano poi essere osservate dovunque in un Regno che per la sua giacitura geografica presenta tante varietà di clima e di condizioni locali, ho creduto dover dare la preferenza al progetto di Legge preparato da apposita Commissione creata con R. Decreto nel 1864, per cura dei due Ministeri, dell'Interno e della Agricoltura, e composta di persone la maggior parte appartenenti al Parlamento e versatissime nella materia e nell'amministrazione. Il quale progetto, a parer mio, mentre presenta appunto per la parsimonia delle sue disposizioni maggiore facilità nella sua pratica attuazione, risponde in modo adeguato allo scopo cui tendeva e tende il Governo, ed a cui deve mirare una simile Legge, di conciliare cioè gli interessi della salute pubblica cogli economici, avuto riguardo alle esigenze locali di ciascuna Provincia, ed al maggior comodo dei proprietari, e di lasciare alle Autorità locali la principale ingerenza nel proteggere interessi principalmente locali.

Il progetto dichiara in massima la libertà della risicoltura; partendo tuttavia dalla base incontestabile, che tale coltivazione non può aver luogo senza una perniziosa influenza sulla salute dei vicini abitanti,

ammette che motivo legittimo a vincolarla sia la tutela della pubblica igiene.

Ma preoccupandosi tosto della necessità che la condizione del vincolo specificato nella Legge debba potersi applicare ad ogni paese, si limita ad esprimere nella sua formola l'unica condizione di tutela sanitaria che è la più ovvia, cioè la distanza dall'abitato, lasciando l'apprezzamento e il giudizio di ogni altra eccezione e limitazione alle Autorità locali amministrative, avuto riguardo alle esigenze e condizioni locali di cui non è a presumeri che altri possa aver maggior conoscenza né interesse alla tutela.

Nell'accennare il vincolo della distanza dagli aggregati di abitazione, che il progetto prescrive nominativamente come cautela imprescindibile da osservarsi ovunque, si astiene il progetto dal determinare nella Legge la distanza stessa, la quale deve pure fissarsi dalle autorità locali in un colle altre condizioni nel Regolamento che impone ai Consigli Provinciali di deliberare.

Questo silenzio del progetto di legge pare abbastanza giustificato dalle seguenti considerazioni che l'hanno consigliato. I danni di una risaia essendo relativi alla sua estensione, alle condizioni del suolo, ed a tutti gli accidenti di terreno che possono interpersi fra essa ed i luoghi abitati, e la scienza non somministrando d'altronde criterii certi e pratici per determinare fino a qual punto ed in quali precise condizioni possa la medesima recare nocimento, sembra miglior partito il prescrivere che debbano i relativi limiti stabilirsi nei regolamenti a norma della esperienza e delle cognizioni locali, anche perchè più facili le ulteriori modificazioni che occorran se trattasi di prescritti meramente regolamentari che non se di disposti legislativi.

Il progetto sostituisce l'obbligo della consegna all'obbligo del permesso preventivo, il quale sancito dalle leggi vigenti, oltre al lasciare nell'incertezza i proprietari sulla libera disposizione dei loro fondi, dà luogo necessariamente ad una serie di atti amministrativi lunghi e costosi contro i quali si sollevano appunto le maggiori lagnanze, ed a troppo facile sospetto di arbitrii, per parte dell'autorità chiamata a dare il permesso.

La ingerenza dell'autorità Governativa è limitata al divieto nei soli casi in cui vi sia violazione delle condizioni imposte dalla legge e dai regolamenti, ma tanto nel caso della consegna, come nel pronunziare il *veto*,

Janelli

il progetto di ciò si preoccupa che le deliberazioni rispettive siano devolute a corpi collegiali, e che sia determinato il tempo in cui gli uni e gli altri abbiano da pronunziare, salvo in difetto il diritto al proprietario di esercitare la risaia per tutto l'anno agricolo senza molestia alcuna.

Le guarentigie che il progetto di legge stabilisce a favore della proprietà e della bene intesa libertà dell'agricoltura non sono minori per rapporto alla igiene. Impone difatti il progetto che il regolamento si faccia da ogni consiglio provinciale e ne stabilisce il tempo in cui debbe emanare, salvo al Governo a provvedere di ufficio, ed oltre alla cautela della distanza radica nella legge la sanzione di ogni altra condizione che si creda adottabile nelle singole località nell'interesse dell'igiene. Di questo regolamento, la cui compilazione non doveva affidarsi ai Comuni perchè riescirebbero soverchi di numero i regolamenti, e perchè la influenza perniciosa di una risaia si estende oltre al confine ristretto di un territorio comunale, il progetto incarica i Consigli Provinciali per ciò appunto che la composizione di questi lascia presumere che sieno in essi rappresentati tutti gl'interessi, ed a maggiore guarentigia dei comunali ed igienici vuole che per la compilazione dei regolamenti medesimi siano sentiti i Consigli Comunali ed il Consiglio Sanitario della Provincia; e finalmente ad evitare ogni eccesso e per ottenere la maggiore uniformità possibile sottopone ciascun regolamento al voto del Consiglio superiore di Sanità e del Consiglio di Stato ed alla approvazione Sovrana, in eccezione per la massima gravità della cosa alla regola comune in ordine a consimili regolamenti demandati ai Consigli Provinciali.

A prevenire poi ogni timore che la difficoltà dell'argomento, e la troppo generica facoltà fatta ai Consigli Provinciali d'introdurre nei regolamenti condizioni d'eccezione alla coltivazione del riso possa riuscire ad una troppo disparata compilazione di regolamenti e non conforme agli intendimenti della Legge, il proponente dichiara l'intendimento suo di affidare a persone competenti la compilazione di un regolamento di esecuzione della presente Legge che segnerà le traccie e faciliterà il compito ai Consigli Provinciali.

Stabilite per tali disposizioni le basi generali del vincolo alla coltivazione del riso, si occupa il progetto delle sanzioni penali che riduce a due, l'una in via amministrativa che è la distruzione delle risaie in contravvenzione alla Legge, e l'altra in via giudiziaria

che è l'applicazione di una pena pecuniaria graduata sino a lire 200 per ogni ettare di risaia.

La distruzione delle risaie fu a ragione considerata come provvedimento amministrativo e lasciata al prudente arbitrio del Prefetto anche in vertenza di un processo giudiziario. — Difatti, il provvedimento della distruzione avendo per oggetto esclusivo la tutela della salute pubblica, conviene lasciarne decidere la opportunità all'autorità a cui è commessa esclusivamente la predetta tutela; essendo per altra parte evidente come il corso lento di un regolare processo giudiziario si opponga per sua natura alla speditezza richiesta necessariamente da un provvedimento igienico.

Siccome però la pena sarebbe troppo severa per ogni infrazione al regolamento, provvede il progetto a che la distruzione sia limitata a quelle risaie che si venissero a costruire entro le distanze proibite, o contro il veto pronunciato dall'Autorità Governativa collegiale, cioè dal Consiglio di Prefettura.

Si pensò pure a graduare la pena pecuniaria sino alla multa di L. 200, poichè se per un lato si deve aver riguardo alle infrazioni di minor conto col san- cire pene minori, non erano da altra parte da ritenersi la semplice ammenda e le pene di polizia com- minate per la contravvenzione ai regolamenti di poli- zia rurale, sufficienti a frenare gli abusi nelle risaie, perchè la tenuità di quelle a fronte delle sperate ren- dite cospicue della coltivazione del riso renderebbe inefficace la sanzione della Legge.

Con queste disposizioni e penalità, e con quella contenuta nell'ultimo articolo del progetto che dichiara cessato l'effetto delle Leggi attuali all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti provinciali, sembra già abbastanza escluso l'appunto che si volesse fare al progetto di essere questa legge una semplice dele- gazione di potere. Ma è da ripetersi che la mala riuscita fatta dalle leggi sulla materia, appunto perchè contengono disposizioni troppo specificate e d'impos- sibile applicazione a tutti i casi, lascia presumere che solo sarà attuabile e pratica quella che, come il pre- sente progetto, stabilisca le basi generali di un vincolo, e ne lasci discutere i particolari dalle Autorità prepo- ste alla tutela degli interessi locali.

Ho quindi l'onore di presentare alle vostre discus- sioni il presente progetto che risponde al desiderio universalmente espresso e rettamente inteso del decen- tramento, e s'informa ai principii dell'attuale ordi-

~~risponde al desiderio
universalmente espresso e
rettamente inteso del decen-
tramento~~

Segue il
progetto di
legge

(N. 24)

6

namento amministrativo, e nutro fiducia di vederlo onorato della vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali, ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai Regolamenti farne apposita dichiarazione al Prefetto che la comunicherà immediatamente al Sindaco.

La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai Regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

Art. 3.

La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo visto, se riconoscerà osservata la Legge ed il Regolamento.

In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il Prefetto deciderà con Decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuola, decorso il quale senz'alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4.

Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'Autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

Art. 5.

Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettaro di risaia in contravvenzione.